

COMUNE DI GAZZANIGA

Provincia di Bergamo



REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE DI CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE DELLE AREE DESTINATE AL COMMERCIO SU AREA PUBBLICA

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 dell'11.03.2021

Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 30.01.2023

INDICE

Articolo 1 - Oggetto del regolamento	3
Articolo 2 – Disposizioni generali ed esclusioni.....	3
Articolo 3 – Tipi di occupazione	4
Articolo 4 – Soggetti obbligati.....	4
Articolo 5 – Rilascio e rinnovo delle concessioni.....	5
Articolo 6 – Criteri per la determinazione della tariffa del canone	5
Articolo 7– Determinazione del canone	6
Articolo 8 – Modalità e termini per il versamento	7
Articolo 9 – Accertamento e recupero canone.....	7
Articolo 10 – Sanzioni e indennità	8
Articolo 11 – Riscossione coattiva.....	8
Articolo 12 – Rimborsi.....	9
Articolo 13 – Interessi	9
Articolo 14 – Contenzioso	9
Articolo 15 – Disposizioni finali e transitorie	9

Articolo 1 - Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, istituisce, come previsto dall'art. 1, comma 837 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, a decorrere dal 1° gennaio 2021, il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile destinati a mercati, realizzati in strutture attrezzate ed in strutture non attrezzate. Ai fini dell'applicazione del canone, si comprendono nelle aree comunali anche i tratti di strada situati all'interno di centri abitati di comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti, di cui all'articolo 2, comma 7, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
2. Il presente canone di concessione si applica anche alle occupazioni per attività mercatali su aree private aperte all'uso pubblico o comunque nella disponibilità del Comune.
3. Il presente regolamento disciplina l'applicazione del canone di concessione, i criteri per la sua determinazione, la misura delle tariffe, nonché le sanzioni da applicare in caso di occupazione avvenuta in assenza di concessione o in difformità rispetto a quanto consentito dal titolo.
4. Il canone di cui al presente regolamento si applica in deroga alle disposizioni concernenti il Canone di cui all'articolo 1, comma 816, della legge 160/2019 e sostituisce il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui all'articolo 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.446 e, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee di cui al comma 842 dell'articolo 1 della legge 160/2019, i prelievi sui rifiuti di cui ai commi 639, 667 e 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

Articolo 2 – Disposizioni generali ed esclusioni

1. Il regolamento comunale per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale, che contiene norme di programmazione del commercio su area pubblica del Comune, come previsto dall'articolo 28 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, continua a trovare applicazione per le sue disposizioni non incompatibili con il presente regolamento.
2. Per area destinata a mercato si intende qualsiasi area appartenente al demanio o al patrimonio indisponibile ovvero aree private ad uso pubblico o aree pubbliche o private avute in affitto o concessione, destinate all'esercizio dell'attività di commercio per uno o più giorni, o per tutti i giorni della settimana o del mese, per l'offerta di merci al dettaglio, individuata dal Comune con apposito atto deliberativo di programma.
3. Lo svolgimento delle attività di commercio in forma itinerante non è soggetto alle disposizioni del presente regolamento qualora l'esercizio dell'attività non comporti l'utilizzo di attrezzature diverse dagli strumenti tipici dell'attività stessa e sia esercitato nello stesso luogo, nel pieno rispetto delle disposizioni del codice della strada e delle norme vigenti in materia di viabilità, sicurezza stradale, circolazione veicolare e pedonale, per una durata non superiore a un'ora, trascorsa la quale l'attività dovrà essere spostata di almeno cinquecento metri lineari.
4. Lo svolgimento delle attività di commercio su area pubblica, non esercitate sulla scorta di apposito atto deliberativo, non è soggetto alle presenti disposizioni; come non sono soggette alle presenti disposizioni le occupazioni di natura commerciale effettuate nell'ambito di manifestazioni. Tutte queste occupazioni sono assoggettate al pagamento

del canone previsto dal Regolamento comunale per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria approvato con delibera.

5. A tutela della sicurezza pubblica e dell'ambiente urbano, è vietato occupare in qualsiasi modo le aree e gli spazi destinati a mercato, nonché gli spazi ad essi sottostanti o soprastanti, senza preventiva concessione comunale, se non nei casi previsti dal presente regolamento o da altre norme vigenti.
6. Il suolo pubblico occupato deve essere utilizzato per le finalità per cui è concesso e deve, altresì, essere mantenuto in stato decoroso e libero da ogni tipo di rifiuti, ai sensi dei vigenti regolamenti comunali in materia; allo scadere della concessione deve essere restituito libero da ogni struttura, previa, se necessario, sua rimessa in pristino. È vietata qualsiasi manomissione di suolo senza l'espressa autorizzazione comunale.
7. Per occupazione abusiva si intende l'occupazione di suolo pubblico priva di una concessione, a cui è equiparata, per le finalità del presente regolamento, l'occupazione di fatto, ossia l'occupazione di suolo pubblico dopo la scadenza o dopo la revoca della concessione o dopo la pronuncia di decadenza dalla concessione o per la parte eccedente quella oggetto di concessione o quella effettuata durante il periodo di sospensione della concessione.
8. Le concessioni per l'occupazione di suolo pubblico sono, salvo diversa ed esplicita disposizione, a titolo oneroso.
9. Gli atti di concessione sono efficaci, e le relative occupazioni consentite, dalla data di adozione del medesimo.
10. La concessione è valida per il periodo in essa indicato e deve essere esibita a richiesta del personale incaricato della vigilanza.

Articolo 3 – Tipi di occupazione

1. Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche destinate a mercato, mediante il posizionamento di strutture di vendita mobili possono essere:
 - a) su posteggi per il commercio su aree pubbliche, a seguito del rilascio di un atto di concessione avente durata pluriennale;
 - b) su posteggi individuati dall'art.17 del regolamento comunale per il commercio su aree pubbliche;
 - c) su posteggi isolati;
 - d) su posteggi individuati negli atti istitutivi dei mercati destinati alla vendita diretta da parte degli imprenditori agricoli autorizzati ai sensi del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228.

Articolo 4 – Soggetti obbligati

1. Il canone è dovuto al Comune dal titolare dell'atto di concessione o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie risultante dall'atto di concessione o, in mancanza, alla superficie effettivamente occupata.
2. Il canone è dovuto per l'intero periodo risultante dall'atto di concessione di posteggio indipendentemente dall'effettiva occupazione dello stesso da parte del concessionario, anche in caso di assenze giustificate ai sensi della normativa vigente e anche nel caso in cui quest'ultimo ceda in affitto l'azienda; in tal caso l'affittuario è obbligato in solido con il

proprietario e quest'ultimo, o in sua vece l'affittuario, è tenuto a comunicare al Comune l'avvenuta cessione.

3. Per i posteggi individuati nel regolamento comunale per il commercio su aree pubbliche ovvero negli altri regolamenti comunali, ai fini della determinazione del canone, l'anno solare è considerato convenzionalmente come formato da 52 settimane esatte con le seguenti precisazioni:
 - a) le aperture straordinarie nelle giornate festive dei mercati ulteriori rispetto a quelle già previste dal regolamento per il commercio su aree pubbliche comportano un supplemento del canone calcolato su base giornaliera.
4. Per i posteggi indicati negli atti istitutivi dei mercati destinati alla vendita diretta da parte degli imprenditori agricoli, autorizzati ai sensi del D.Lgs. 228/200, e dei mercati periodici tematici (hobbisti) il canone è dovuto nella misura stabilita dall'atto istitutivo.

Articolo 5 – Rilascio e rinnovo delle concessioni

1. Le concessioni di spazi ed aree pubbliche destinati all'esercizio dell'attività di commercio per l'offerta di merci al dettaglio, fermo restando quanto previsto dall'art. 15, sono rilasciate, o rinnovate, secondo le modalità stabilite dal regolamento comunale per il commercio su aree pubbliche.
2. Oltre quanto previsto al riguardo dal regolamento comunale per il commercio su aree pubbliche, costituisce causa ostativa al rilascio della concessione o al sub ingresso nella concessione:
 - a) l'esistenza di morosità in capo al titolare originario, che cede, affitta o trasferisce a terzi l'azienda, o in capo al cessionario o all'affittuario o al nuovo proprietario, nei confronti del Comune per il canone di cui al presente regolamento, al previgente COSAP e alla tassa sui rifiuti giornaliera per l'attività commerciale, o per sanzioni amministrative dovute per la violazione di norme sull'esercizio dell'attività commerciale;
 - b) il mancato adempimento a prescrizioni date dal Comune al titolare originario, che cede, affitta o trasferisce a terzi l'azienda o in capo al cessionario o all'affittuario o al nuovo proprietario, a seguito di contestazione di violazioni a norme sull'esercizio del commercio.
3. Non costituisce causa ostativa al rinnovo della concessione l'esistenza di morosità in capo al titolare della concessione qualora quest'ultimo abbia aderito ad un piano di rateazione e provveda al versamento delle rate concordate, nell'osservanza del piano stabilito.

Articolo 6 – Criteri per la determinazione della tariffa del canone

1. La tariffa del canone è determinata in base ai seguenti elementi:
 - a) superficie dell'occupazione, anche di fatto o abusiva, espressa in metri quadrati con arrotondamento delle frazioni all'unità superiore;
 - b) tipologia dell'attività di commercio su area pubblica;
 - c) durata dell'occupazione;
 - d) valore economico del posteggio in relazione alla sua ubicazione.
2. Il valore economico dei posteggi è determinato in base alla categoria d'importanza delle strade e delle altre aree pubbliche in cui è ubicata l'occupazione, come da prospetto "Classificazione delle strade, spazi ed aree pubbliche" (Allegato A) presente nel

Regolamento Canone Unico, al valore economico della disponibilità dell'area stessa per il suo uso da parte del titolare della concessione e/o occupante, di cui all'Allegato B) del Regolamento Canone Unico.

3. La valutazione del maggiore o minore valore, rispetto alla tariffa di base, della disponibilità dell'area, del vantaggio ricavabile da essa da parte del concessionario pur considerando il sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione dell'area all'uso pubblico è effettuata utilizzando predeterminati coefficienti di maggiorazione o di riduzione.
4. La tariffa di base annuale per le occupazioni che si protraggono per l'intero anno solare è quella indicata al comma 841 dell'articolo 1 della legge 160/2019. Per il Comune di GAZZANIGA la tariffa prevista è la seguente:

Classificazione dei comuni	Tariffa standard
Comune fino a 10.000 abitanti	Euro 30,00

5. La tariffa di base giornaliera per le occupazioni che si protraggono per un periodo inferiore all'anno solare è quella indicata al comma 842 dell'articolo 1 della legge 160/2019. Per il Comune di GAZZANIGA la tariffa prevista è la seguente:

Classificazione dei comuni	Tariffa standard
Comune fino a 10.000 abitanti	Euro 0,60

6. Per le occupazioni nei mercati, che si svolgono con carattere ricorrente e con cadenza settimanale, è applicata una riduzione del 40 per cento sulla tariffa coefficientata presente nell'allegato B) del Regolamento Canone Unico.
7. Per le occupazioni nei mercati con durata superiore a 14 giorni è applicata una riduzione del 25 per cento sulla tariffa coefficientata presente nell'allegato B) del Regolamento Canone Unico.
8. Le riduzioni di cui ai commi 6 e 7 sono cumulabili tra di loro.
9. Per i posteggi indicati negli atti istitutivi dei mercati destinati alla vendita diretta da parte degli imprenditori agricoli, autorizzati ai sensi del D.Lgs. 228/200, e dei mercati periodici tematici (hobbisti) il canone è dovuto nella misura stabilita dall'atto istitutivo.
10. Le tariffe e i coefficienti di valutazione determinati dal Comune, relativi alle tipologie di occupazione, sono indicati nel prospetto "Tariffe" (Allegato B) allegato al Regolamento Canone Unico.

Articolo 7– Determinazione del canone

1. Per le occupazioni che si protraggono per l'intero anno solare il canone è dovuto per anni solari, a ciascuno dei quali corrisponde un'obbligazione autonoma; la misura del canone è determinata moltiplicando la tariffa di base annuale per i coefficienti di valutazione e per il numero dei metri quadrati dell'occupazione.
2. Per le occupazioni, ancorché effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione avente durata pluriennale, realizzate su aree che al termine dell'attività di vendita vengono restituite all'uso comune e per le occupazioni temporanee, il canone dovuto è commisurato a giorni; la misura del canone è determinata moltiplicando la tariffa di base giornaliera per i coefficienti di valutazione, per il numero dei metri quadrati e per il numero dei giorni di occupazione.

Articolo 8 – Modalità e termini per il versamento

1. Gli importi dovuti sono riscossi preferibilmente secondo le modalità previste dall'articolo 1, comma 844, della legge 160/2019, ovvero mediante bollettino postale, F24 o pagamento mezzo POS con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi ovvero per eccesso se superiore a detto importo.
2. Non si fa luogo al versamento del canone se l'importo da versare è uguale o inferiore a euro 2,50. Tale importo non deve essere considerato come franchigia.
3. Per le occupazioni di durata inferiore all'anno e per le occupazioni che si protraggono per l'intero anno solare, il pagamento del canone deve essere effettuato in un'unica soluzione contestualmente al rilascio della concessione. Per importi superiori a euro 250 è ammesso il versamento in tre rate di pari importo, la prima da corrispondere contestualmente al rilascio della concessione e le restanti entro il 30 giugno e il 30 settembre.
4. Per le concessioni pluriennali, con riferimento alle annualità successive a quella del rilascio, il pagamento del canone di importo fino a euro 250 deve avvenire entro il 31 marzo di ogni anno; per importi superiori a euro 250 è ammesso il versamento in tre rate di pari importo aventi scadenza 31 marzo, 30 giugno e 30 settembre.
5. Per le occupazioni con assegnazione giornaliera di posteggio, il pagamento del canone deve essere effettuato prima del posizionamento delle strutture di vendita, altrimenti l'occupazione si intende abusiva.
6. Con deliberazione della Giunta Comunale i termini ordinari di versamento del canone possono essere differiti o sospesi per i soggetti passivi interessati da gravi calamità naturali, epidemie, pandemie e altri eventi di natura straordinaria ed eccezionale, se non diversamente disposto con legge statale. Con la medesima deliberazione possono essere sospese le rate relative a provvedimenti di rateazione.

Articolo 9 – Accertamento e recupero canone

1. Il Comune in proprio o tramite il soggetto concessionario provvede, nell'ambito dell'attività di verifica e accertamento dell'entrata, al recupero del canone non versato alle scadenze e all'applicazione delle indennità per occupazioni abusive, o ad esse equiparate, mediante notifica ai debitori di apposito atto finalizzato alla riscossione con l'intimazione ad adempiere all'obbligo di pagamento degli importi indicati entro 60 giorni dalla notifica.
2. L'atto di cui al comma 1 acquista efficacia di titolo esecutivo decorsi 60 giorni dalla notifica, senza la necessità di preventiva notifica della cartella di pagamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, o dell'ingiunzione fiscale di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.
3. Non si procede all'emissione di atto di accertamento esecutivo qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di canone, sanzioni, indennità e interessi, risulta inferiore a euro 15 con riferimento ad ogni annualità, salvo che il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento del canone stesso.
4. Il Comune o il soggetto affidatario che decorso il termine ultimo per il pagamento procede alla riscossione, concede, su richiesta del debitore che versi in una situazione di temporanea ed obiettiva difficoltà, la ripartizione del pagamento delle somme dovute secondo le disposizioni contenute nel regolamento per la riscossione coattiva delle entrate comunali.

5. Nei casi di occupazione abusiva, l'organo accertatore intima al trasgressore, nel processo verbale di constatazione della violazione, la cessazione immediata del fatto illecito, la rimozione dell'occupazione indebita ed il ripristino dello stato dei luoghi.
6. In caso di inottemperanza all'ordine di rimozione entro i termini rispettivamente stabiliti, i materiali, gli impianti, le attrezzature e le altre cose utilizzate o destinate a commettere gli illeciti sono sottoposte a sequestro amministrativo cautelare dall'organo accertatore.
7. Qualora il materiale sottoposto a sequestro non possa essere affidato in custodia al legittimo proprietario, il Comune provvede d'ufficio a depositarlo in locali ed aree idonee, con addebito al trasgressore di tutte le spese sostenute per la custodia ed il magazzinaggio. Salvo quanto previsto dall'articolo 19 della Legge 689/1981 in materia di opposizione al sequestro, detto materiale è tenuto a disposizione dell'interessato per 60 giorni e restituito su richiesta con provvedimento di dissequestro. Scaduto tale termine, è disposta la confisca amministrativa.

Articolo 10 – Sanzioni e indennità

1. Alle occupazioni abusive o equiparate ai sensi del presente regolamento si applicano le seguenti sanzioni ed indennità:
 - a) un'indennità pari al canone maggiorato al 50 per cento, per i giorni di effettiva occupazione come da verbale di accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale;
 - b) la sanzione amministrativa pecuniaria di importo compreso tra un minimo non inferiore all'ammontare dell'indennità come determinata alla precedente lettera a) e un massimo non superiore al doppio della stessa, ferme restando quelle stabilite dall'articolo 20, commi 4 e 5, del D.Lgs. 285/1992.
2. Nei casi di occupazione abusiva o ad essa equiparata, l'accertatore intima al trasgressore, nel processo verbale di contestazione della violazione, la liberazione dell'area indebitamente occupata ed il ripristino dello stato dei luoghi.
3. Nei casi di omesso, parziale o tardivo versamento del canone alla scadenza, è prevista l'applicazione della sanzione amministrativa pari ad un punto percentuale del canone per ogni giorno di ritardo fino al trentesimo. Per ritardi superiori ai 30 giorni si applica la sanzione pari al 30 per cento dell'ammontare del canone. La sanzione non potrà comunque essere inferiore a euro 25,00, né maggiore a euro 500,00 nel rispetto della legge 24 novembre 1981, n. 689, e nella misura fissata dall'articolo 7 *bis* del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
4. Le sanzioni di cui ai commi precedenti, eccetto quelle relative a violazioni del codice della strada, sono irrogate mediante l'atto di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 160/2019.

Articolo 11 – Riscossione coattiva

1. La riscossione coattiva delle somme dovute e non pagate alle scadenze fissate nel presente regolamento viene effettuata con la procedura di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 160/2019 e del regolamento per la riscossione coattiva delle entrate comunali.

Articolo 12 – Rimborsi

1. Le richieste di rimborso di quanto indebitamente versato devono essere presentate con apposita istanza documentata entro il termine quinquennale di cui all'articolo 2948 del codice civile.
2. Il Comune deve evadere le suddette richieste emettendo un provvedimento di accoglimento o di rigetto entro il termine di 180 giorni decorrenti dalla data di presentazione dell'istanza. Non si procede al rimborso di somme inferiori a euro 10,00.
3. I rimborsi, esclusivamente per le somme pagate e non dovute per l'anno in corso, possono essere concessi anche attraverso compensazione con somme dovute nello stesso anno.
4. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi nella misura **fissata dalla deliberazione di cui all'art 13, comma 1**, con maturazione giorno per giorno, a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.

Articolo 13 – Interessi

1. **La misura annua degli interessi applicata sugli atti di accertamento, con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili, è determinata con apposita deliberazione consiliare, avente carattere regolamentare, da adottare entro i termini per l'approvazione del bilancio di previsione stabiliti dall'art. 151, comma 1, del D.LGS. 167/2000, eventualmente posticipato ai sensi del medesimo articolo o per effetto di norme di legge. Detta deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, ha effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno**
2. In caso di omesso o parziale versamento del canone si applicano gli interessi come sopra indicati (solo sull'importo del canone e dell'eventuale indennità, escluse le sanzioni) dal giorno successivo la scadenza di pagamento fino alla data di emissione dell'atto di accertamento esecutivo. In caso di tardivo versamento gli interessi si applicano dal giorno successivo la scadenza di pagamento fino alla data dell'avvenuto pagamento. Per le occupazioni abusive o equiparate gli interessi si applicano dal giorno successivo la data di scadenza del termine di pagamento dell'indennità.

Articolo 14 – Contenzioso

1. Le controversie riguardanti il procedimento amministrativo della concessione, compresi sono riservate alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.
2. Le controversie relative all'applicazione del canone sono riservate all'autorità giudiziaria ordinaria.

Articolo 15 – Disposizioni finali e transitorie

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2021.
2. Per quanto non disposto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di Legge e regolamentari vigenti.

3. È disapplicata ogni altra norma regolamentare emanata dal Comune contraria o incompatibile con quelle del presente regolamento.